

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G00018 **del** 03/01/2017

**Proposta n.** 18720 **del** 06/12/2016

**Oggetto:**

USI CIVICI – Comune di Anagni (FR) – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso a sanatoria e contestuale sdemanializzazione degli stradoni di demanio collettivo interessati da interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Ponte Piano, in variante al P.R.G.

OGGETTO: *USI CIVICI* – **Comune di Anagni (FR)** – Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso a sanatoria e contestuale sdemanializzazione degli stradoni di demanio collettivo interessati da interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Ponte Piano, in variante al P.R.G.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n°1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n°6 e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n°1, e ss. mm. ii. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTO** l'art. 12 della Legge 16 giugno 1927, n°1766 concernente la “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n°751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n°332, concernente la “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n°1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTO** l'art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 riguardante i criteri da osservarsi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, in combinato disposto con l'art. 8 ter della medesima legge, recante norme per il mutamento di destinazione ed alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non aventi destinazione a carattere edificatorio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**PREMESSO**

- che con nota n°27097 del 03/09/2014, pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura in data 05/09/2014, con il prot. n°492484, la soc. ACEA ATO5 ha convocato la Conferenza dei Servizi preliminare relativa agli interventi per l'adeguamento dell'impianto di depurazione denominato Ponte Piano, sito nell'omonima frazione del Comune di Anagni, in variante allo strumento urbanistico vigente;
- che, accertata l'insufficienza della documentazione inviata, ne è stata richiesta l'integrazione, giusta nota n°537773/2014, a seguito della quale è stata trasmessa la attestazione comunale ex art. 3, L.R. n°1/1986, da cui risulta la natura demaniale delle terre occupate, in parte, dall'impianto di depurazione in oggetto;
- che, di conseguenza, questa Direzione regionale ha comunicato al Comune di Anagni la necessità, ai fini del rilascio del previsto parere ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1986, n°1, di procedere alla sistemazione di dette terre in quanto propedeutica alla realizzazione degli interventi stessi;

**VISTA** la nota n°30695 del 18/10/2016, pervenuta alla Direzione regionale Agricoltura in data 18 ottobre 2016, con il prot. n°522152, con la quale il Comune di Anagni trasmette la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del terreno di demanio collettivo già occupato dall'impianto di depurazione per il quale si dovrà procedere all'adeguamento funzionale, da parte di ACEA ATO5;

**VISTA** la deliberazione n°23 del 01/07/2016, con la quale il Consiglio Comunale di Anagni approva la relazione di perizia, redatta dal perito demaniale Dr. Agr. Paesagg. R. Fabozzi,

riguardante la verifica dei presupposti per il conseguimento del mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della L. 16/06/1927 n°1766, per il terreno, sito in località Ponte Piano, censito nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio di mappa n°25, particelle 6 e 590/p, della superficie di Ha. 0.23.00 circa;

**PRESO ATTO** che il carattere pubblico dell'opera, a servizio della frazione Ponte Piano, compensa il valore dell'area sottratta al demanio civico, la quale, comunque, non risulta più utilizzata per l'esercizio dei diritti civici e quindi non più riconducibile alla sua originaria destinazione;

**DATO ATTO** che dall'esame della citata documentazione si evince che la porzione di terreno in questione è classificata come "Zona agricola E" nel P.R.G. del Comune di Anagni, approvato con D.G.R.L. n°2525 dell'11/07/1975, e che, la stessa, a seguito della variante puntuale, adottata con deliberazione di C.C. n°24 del 01/07/2016, assumerà la destinazione "F1 – Attrezzature di interesse collettivo e direzionale";

**VISTO** il 3° comma dell'art. 2 della L.R. n°1/1986 e ss.mm.ii. il quale prevede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con previsione a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori Generali o loro varianti;

**CONSIDERATO** che il mutamento di destinazione a sanatoria di un bene collettivo può verificarsi anche tacitamente, in carenza di un formale atto di autorizzazione, purché si sia in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare temporaneamente al suo ripristino;

**PRESO ATTO** che il provvedimento sulla diversa utilizzazione di tali beni ha carattere semplicemente dichiarativo e si limita, in sostanza, a dare atto del passaggio dei beni stessi da uno ad un altro regime quando già sussistono le condizioni di fatto derivanti con la volontà di non conservare la destinazione ad uso pubblico, anche se temporaneamente;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la conservazione dell'originaria destinazione civica si è ulteriormente rafforzata allorquando le terre di uso civico sono state comprese nella specifica tutela paesistico-ambientale soprattutto in forza dalla recente legislazione di cui all'art. 142, comma primo, lett. h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42;

**RITENUTO** di poter dare la propria autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso a sanatoria ed alla contestuale sdemanializzazione, sia per il carattere di pubblica utilità delle opere previste dalla variante, sia perché la sottrazione al demanio collettivo del comprensorio terriero in oggetto non costituisce nocumento all'esercizio dei diritti civici, in quanto trattasi di aree non più utilizzate per l'esercizio dei diritti civici e quindi non più riconducibili alla loro originaria destinazione, e visto che il depuratore è già da anni in attività, costituendo un reale beneficio per la stessa comunità di Anagni,

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- E' autorizzato, a sanatoria, il mutamento di destinazione d'uso e la contestuale sdemanializzazione, di una porzione dei cd "stradoni" appartenenti al demanio collettivo del Comune di Anagni (FR), siti in località Ponte Piano, censiti nel N.C.T. al foglio di mappa n°25, particelle 6 e 590/p, della superficie di Ha. 0.23.00 circa;
- il presente provvedimento, seppur adottato a sanatoria, non costituisce titolo alla realizzazione dell'opera in quanto esso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. n°1/1986, quale atto endoprocedimentale, resta subordinato all'approvazione della variante urbanistica e deve intendersi annullato per espresso parere negativo della competente Area regionale in materia di urbanistica e territorio, senza ulteriore provvedimento di questa Direzione. Inoltre è fatta salva qualsiasi altra autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'opera o delle infrastrutture.

- Qualora il Comune di Anagni intenda procedere al trasferimento dell'area in questione alla soc. ACEA ATO5, dovrà procedere sulla base dei valori di stima che saranno determinati dal perito demaniale incaricato, previa autorizzazione della Regione Lazio.
- Con successivo e separato atto si procederà a rilasciare il prescritto parere di cui all'art. 2, L.R. n°1/1986 e ss.mm.ii., per la variante di che trattasi.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione: [www.regione.lazio.it/rl\\_amministrazione\\_trasparente/](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente/)

Il Direttore della Direzione  
Roberto Ottaviani